



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RUSSO	ROBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LACEDRA	DONATO	Relatore
<input type="checkbox"/>	AQUINO	NUNZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 789/2018
depositato il 06/12/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0920180002353614000 RENDITA CATAST
2012

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - POTENZA

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 789/2018

UDIENZA DEL

10/06/2019 ore 09:00

N°

570/2019

PRONUNCIATA IL:

10/06/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

26/06/2019

Il Segretario

Felice

Q / P

UDIENZA DEL 10/06/2019 ORE: 09:00 R.G.R. N.789/2018

Con ricorso in termini,

si opponeva avverso la cartella di pagamento n.09220180002353614000, emessa dall'Agenzia entrate-Riscossione – Agente della riscossione – provincia di Potenza e notificata in data 15.05.18, con la quale, la sunnominata contribuente veniva intimata al pagamento della somma di €.615,64, comprensiva di sanzioni ed oneri accessori. Deduceva la nullità della cartella di pagamento, per i seguenti motivi: 1) In via principale, illegittimità della cartella impugnata per vizio assoluto di motivazione. Violazione dell'art.7, co.1, L.212/2000 e dell'art.3 L.241/90. Con l'atto in contestazione, l'Agente della riscossione richiede il versamento di somme, limitandosi a riportare come motivazione il fatto che la pretesa deriverebbe da una presunta sanzione amministrativa ai sensi dell'art.31 RDL 652/1939, convertito in legge n.1249/1939, nonché dell'art.8, co.6, L.679/1969, che trarrebbe origine dall'avviso di accertamento n.PZ0238946/2012 del 13.10.2012. Una tale motivazione risulta incomprensibile, infatti, dall'atto de quo non è dato comprendere a quale tributo speciale catastale per rendita presunta sia riferibile la cartella impugnata. Più volte, la Corte di Cassazione, ha sostenuto che le cartelle esattoriali debbono, a pena di nullità, contenere un chiaro riferimento alla natura e ai motivi del recupero a tassazione. In tal senso, si sono espresse anche Cass. sent.n.18385/05 e Cass. sent.n.8934/14. L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è applicabile anche alle cartelle esattoriali costituenti il primo atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria. La cartella impugnata, contiene un rinvio ad un presunto avviso di accertamento di attribuzione di rendita catastale, peraltro, mai notificato alla contribuente, senza la benché minima allegazione dello stesso. Pertanto, la parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto in contestazione anche sotto tale profilo, atteso che l'Agente della riscossione ha ommesso di allegare l'atto ivi richiamato e ciò in violazione del disposto di cui all'art.7 L.212/2000. 2) In via gradatamente principale, eccepiva l'illegittimità della cartella impugnata per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché per violazione dell'art.24, co.1, della L.342/2000. Infatti, nel caso di specie, la cartella impugnata è stata emessa in assenza degli atti prodromici. Sosteneva che affinché alla contribuente possa essere imposto e richiesto il pagamento di una maggiore rendita catastale, alla stessa, l'Ente avrebbe dovuto preventivamente notificare l'attribuzione o la rettifica della rendita catastale, pena la sua inutilizzabilità. L'art.74, co.1, della L.342/2000, ha stabilito che "... a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'Ufficio del

Territorio competente, ai soggetti intestatari della partita". Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con sent.n.22789/17. 3) Illegittimità della cartella impugnata per prescrizione della pretesa, nonché per prescrizione della sanzione applicata – Violazione dell'art.20 D.Lgs.472/97. Trattandosi di tributo per rendita catastale relativo all'anno 2012, non v'è chi non veda come la pretesa sia abbondantemente prescritta, essendo ormai decorsi più di cinque anni dal presunto omesso versamento della somma e la notifica della cartella opposta avvenuta il 15.05.18. Prescrizione delle sanzioni irrogate. Sul punto la parte richiamava un arresto della Corte di Cassazione, con sent.n.12715/16. Nel caso di specie, la parte precisava che, non discendendo la definitività della sanzione da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.20 cit. Per i motivi su esposti, chiede alla Commissione adita affinché, in accoglimento del ricorso, voglia così provvedere: 1) In via principale, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto per violazione dell'art.7, co.1, L.212/2000; 2) In via gradatamente principale, dichiarare la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per violazione dell'art.74, co.1, L.342/2000; 3) In subordine, nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione del tributo e/o per intervenuta decadenza anche in ordine alla riscossione delle sanzioni e degli interessi ex art.20 D.Lgs.472/97. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, maggiorati di spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatario. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, rappresentata e assistita dal proprio dipendente delegato dott. Pietro Iacovone, si costituiva in giudizio e nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza del proprio operato. Quanto alla pretesa creditoria titolare non è l'agente, ma l'ente impositore; il compito del primo è soltanto quello di procedere alla riscossione in forza del ruolo trasmesso dall'Ente impositore, ruolo che costituisce titolo esecutivo. Pertanto l'Ente di riscossione rimane del tutto estraneo alle somme contese. Tali ragioni impongono all'Agente di chiedere alla Commissione adita, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio e la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – già Agenzia del Territorio, ufficio provinciale di Potenza, quale ente impositore delle somme riportate nella cartella impugnata. Riguardo all'omessa notifica dell'avviso di accertamento precedente e prodromico all'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente impositore, l'Agente eccepisce l'assoluta carenza di legittimazione passiva della stessa. Tale censura afferisce al diritto dell'ente impositore a riscuotere le somme pretese ed iscritte a ruolo, alla quale l'Agente è estraneo. Quanto all'intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo, nonché delle sanzioni, l'Agente della riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto trattasi di questioni devolute esclusivamente all'ente impositore. L'Agente evidenzia che nessun addebito può esserle attribuito, giacché la propria responsabilità decorre a far data dalla consegna del ruolo. Al riguardo,

fa presente che dall'estratto di ruolo è possibile verificare che il ruolo contenuto nella cartella è stato reso esecutivo in data 16.01.2018 e solo successivamente preso in carico da parte dell'Agente il quale, ha tempestivamente provveduto alla notifica della cartella in data 15.05.18. Ogni altra contestazione relativa al contenuto del ruolo ed in particolare all'intervenuta prescrizione dei crediti, deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'ente impositore. Alla luce di quanto esposto, chiedeva al Collegio adito affinché voglia sancire con riferimento alle eccezioni sopra riportate, il difetto di legittimazione passiva dell'Agente. Per i motivi su esposti, chiedeva alla Commissione adita affinché voglia: In via preliminare, 1) disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – già Agenzia del Territorio, ufficio provinciale di Potenza, quale ente impositore delle somme riportate nella cartella impugnata, affinché l'Agente della riscossione venga garantito e manlevato da qualsiasi conseguenze anche in ordine alle spese di lite; Nel merito: 2) rigettare il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto; 3) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle doglianze, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e dichiararne l'estromissione dall'eventuale condanna delle spese di lite; 4) Con condanna alle spese del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso così come proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta l'illegittimità della cartella opposta per difetto di motivazione, il Collegio rileva che la cartella impugnata sia un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art.50 del DPR n.602/73 è redatto in conformità del modello approvato con decreto del Ministero delle finanze del 28.06.1999. Infatti, essa contiene tutti gli elementi e notizie necessari, (il n.ro di ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi dell'atto prodromico, il periodo di riferimento dell'imposta, la somma della pretesa tributaria etc.). Ne consegue che l'opposta cartella così come strutturata ha soddisfatto pienamente l'obbligo motivazionale. Pertanto, privo di pregio giuridico deve ritenersi l'eccezione di parte ricorrente relativamente alla carenza di motivazione e, quindi, alcuna violazione dell'art.7, co.1, L.212/2000, si è verificata nel caso di specie. Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale la parte lamenta l'illegittimità della cartella impugnata per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché, per violazione dell'art.24, co.1, L.342/2000, il Collegio osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'atto prodromico è stato notificato ancorché prima dell'opposizione alla cartella di pagamento di cui è causa, il quale, consiste nell'attribuzione della rendita catastale presunta, ritenendo l'Ufficio che il fabbricato non era stato accatastato presso l'Ufficio del Territorio – Catasto Urbano (c.d. fabbricati fantasma). Nella fattispecie in esame,

2 / P

l'Ufficio finanziario provvedeva ad iscrivere a ruolo la somma di €.615,64 a titolo di "sanzione amministrativa", ai sensi dell'art.31 del RDL n.652/1939, conv. nella L.1249/1939 e succ. modif. e integrazioni, nonché dell'art.8, co.6 della L.n.679/1969, nonché, "oneri accessori e tributi speciali catastali", ciò in dipendenza dell'avviso di accertamento n.PZ0238946/2012 notificato il 30.11.2012 alla sig.ra _____.

Considerato che tale accertamento si è reso definitivo per mancata impugnazione entro i termini di legge, con conseguenziale iscrizione a ruolo del carico tributario e, quindi, la notifica della cartella di pagamento oggi in discussione. Orbene, in relazione al comportamento dell'Ufficio in ordine al procedimento notificatorio del prodromico avviso di accertamento, alcuna censura può muoversi nei confronti del medesimo, il quale ha legittimamente e correttamente eseguito la notificazione del predetto atto, per espressa disposizione normativa. Infatti, la particella relativa all'immobile, riportato nel NCEU del Comune di Sant'Arcangelo (Pz), era stata inserita nell'elenco dei fabbricati non dichiarati in Catasto ed appurato mediante l'ausilio di foto aeree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale. Orbene, il citato elenco era stato pubblicato, in data 30.11.2012, presso l'Albo Pretorio del Comune di Sant'Arcangelo (Pz), ove insiste il fabbricato in questione, come da comunicato dell'Agenzia del Territorio di cui è stata notiziata giusta comunicazione pubblicata nella G.U. n.280 del 30.11.2012, nel sito internet dell'Agenzia del Territorio: <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, dei fabbricati non dichiarati in catasto, la cui ricerca, peraltro, è avvenuta attraverso l'ausilio delle foto aeree digitali (ortofoto). Il Collegio osserva che l'art.19, co.8. D.L.n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L.122/2010, stabilisce l'obbligo per i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, di presentare le dichiarazioni per l'aggiornamento del C.E.U., entro il termine del 30.04.2011 (tale termine fu prorogato dall'art.2, co.5-bis del decreto *mille-proroghe* d.l.n.225/2010 convertito con L.10/2011). Considerato che in riferimento al suddetto fabbricato, non risultava presentata alcuna dichiarazione di aggiornamento catastale da parte del soggetto proprietario entro il termine stabilito del 30.04.2011, l'ex Agenzia del Territorio, ha proceduto a determinare d'Ufficio, la rendita catastale presunta e notificare l'accertamento n.PZ0238946/2012, in ossequio a quanto previsto dalla norma sopra richiamata, cioè mediante la procedura di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Arcangelo ove era ubicato l'immobile di che trattasi. Tale avviso di accertamento così come notificato, poteva essere impugnato dalla contribuente _____ dal 61° giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco contenente i fabbricati non dichiarati in catasto, ma, tuttavia, ciò non è avvenuto. Ma vi è di più, l'art.11, co.7 del D.L.n.16/2012, convertito con L.44/2012, stabiliva l'obbligo per i soggetti titolari di diritti reali delle cosiddette "Case Fantasma" di provvedere all'accatastamento entro 120 gg. dalla data di pubblicazione degli elenchi nella G.U.. La mancata presentazione dell'atto di aggiornamento entro tale termine, comporta l'applicazione delle sanzioni

2 / P

amministrative di cui all'art.2, co.12, del D.Lgs.n.23 del 14.03.2011. Considerato che, nel caso di specie, la sig.ra _____ non ha provveduto all'accatastamento dell'immobile di che trattasi, nei termini sopra indicati, va da sé che l'Ufficio ha correttamente provveduto ad iscrivere a ruolo le somme dovute per tale omissione con l'aggiunta delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art.31 del RDL n.652/1939, conv. nella L.1249/39, nonché, dell'art.8, co.6 della L.679/1969. A nulla rilevano le eccezioni di parte ricorrente, in ordine alla nullità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, atteso che come sopra evidenziato, detto atto non è stato notificato in conformità di una normale e consueta procedura, bensì con una particolare procedura cioè mediante affissione dell'elenco contenente i fabbricati non dichiarati in Catasto, all'Albo Pretorio del Comune ove era ubicato l'immobile (Sant'Arcangelo), come innanzi argomentato. Quanto al terzo ed ultimo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto del credito azionato dall'Ente impositore, nonché della prescrizione della sanzione applicata, in violazione dell'art.20 del D.Lgs.472/97, il Collegio rileva che, nel caso di specie, trattandosi di tributo per rendita catastale relativo all'anno 2012, la pretesa creditoria sia ampiamente prescritta ai sensi dell'art.20 del D.lgs.472/97. Infatti, il citato art.20 rubricato "Decadenza e prescrizione", stabilisce che: *"L'atto di contestazione di cui all'art.16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3"*. Che a fronte del tributo iscritto a ruolo relativo all'anno 2012, la cartella esattoriale è stata notificata alla contribuente _____ soltanto in data 15.05.2018, va da sé che, il termine di prescrizione quinquennale risulta ormai decorso interamente. Pertanto, detto credito derivante dalla sanzione irrogata, deve ritenersi ormai prescritto ad ogni e qualsiasi effetto di legge. Sul punto, giova evidenziare che la Corte di Cassazione con sent.n.12715/2016, sulla scorta dell'orientamento delle Sezioni Unite, ha affermato che *"il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art.2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art.20 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n.472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario"*. Nel caso di specie, non discendendo la definitività della sanzione da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione

quinquennale di cui agli artt.2948 c.c. e 20 del D.Lgs.472/97. Infine, il Collegio precisa che la predetta cartella, quale atto recettizio, la stessa può essere impugnata solo per "vizi propri", vizi che, non si evincono nel caso di specie e non anche per contestare il merito della pretesa e/o altri vizi di notifica riguardante l'atto prodromico. Pertanto, in relazione alle su esposte argomentazioni, il ricorso appare fondato e, quindi, accolto. Per il principio della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate di Potenza e la convenuta Agenzia delle entrate-Riscossione, vanno condannate alla rifusione in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento; condanna l'Agenzia delle Entrate di Potenza alla rifusione in favore della ricorrente delle spese in €.150,00, nonché l'Agenzia entrate-Riscossione alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite in €.100,00.

Così deciso in Potenza il 10.06.2019.

IL GIUDICE ESTENSORE

(Dott. Donato LACEDRA)

IL PRESIDENTE

(Dott. Roberto RUSSO)